

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità 2021 da prenotare ad ottobre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LABORATORIO SUL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI E DI AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#), convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, è stato **necessario posticipare** il periodo per l'invio della comunicazione per l'accesso al **credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021** (“**prenotazione**”) di cui all'[articolo 57bis D.L. 50/2017](#).

La finestra temporale per l'invio della comunicazione telematica per l'accesso al beneficio è stata quindi **spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021)**.

Resta **invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica**, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Con la modifica apportata, per gli **anni 2021 e 2022** è riconosciuto un **credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari** effettuati, oltre che sui **giornali quotidiani e periodici**, anche sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali**, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, **viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1%** dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta sono effettuati su **emittenti radiofoniche e televisive locali** iscritte presso il **Registro degli operatori di comunicazione (ROC)** di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera a\), numero 5\), L. 249/1997](#), e su **giornali iscritti**

presso il competente Tribunale, ai sensi dell'[articolo 5 L. 47/1948](#), ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del **direttore responsabile (articolo 3 D.P.C.M. 16.05.2018 n. 90)**.

Non sono ammesse al credito d'imposta le spese sostenute per **altre forme di pubblicità** (come, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, **banner pubblicitari su portali online**, ecc.).

Per usufruire dell'agevolazione occorre effettuare una **prenotazione delle risorse** per l'anno 2021 nel mese di **ottobre** contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti **già effettuati e/o da effettuare** nell'anno agevolato.

Le comunicazioni telematiche **già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021** (periodo di prenotazione a regime) restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà **automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni** (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).

Dal 1° al 31 gennaio 2022: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", resa ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore **forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito** dell'imposta con l'indicazione del **credito teoricamente fruibile** da ciascun soggetto.

Successivamente, a valle della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento **l'elenco dei soggetti ammessi** alla fruizione del credito di imposta in base alle risorse disponibili.

Con l'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#) è stato **portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17](#)

D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il **codice tributo 6900** ([risoluzione 41/E/2019](#)).